



Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani

Circolare n° 37 RG

Roma, 20 maggio 2021

*ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI
LORO SEDI*

OGGETTO: Formazione professionale in presenza – riapertura dal prossimo 1° luglio.

Facendo seguito alla circolare n. 12 del 21 gennaio scorso, il miglioramento della situazione sanitaria ha spinto il governo a ripristinare la possibilità di svolgere le attività formative in presenza, con l'art. 10 del D.l. 18 maggio 2021 n. 65, già pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

La norma recita testualmente “ 1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020”.

Nel frattempo, lo scorso 6 aprile è stato siglato il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/Covid-19 negli ambienti di lavoro”, che aggiorna la precedente versione del 24 aprile 2020.

L'ultima stesura non contiene però le parole “il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione”.


Il testo soppresso consentiva ai lavoratori di proseguire nello svolgimento delle funzioni già attribuite in materia di sicurezza aziendale anche in mancanza del corso di aggiornamento, ove necessario; non permetteva invece di attribuire nuove funzioni in assenza di formazione abilitante.

L'art. 103, comma 2, del D.l. n. 18/2020, poi convertito, proroga al 90° giorno dalla cessazione dello stato di emergenza la validità di “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati”, compresi quelli necessari per tali mansioni.

Il Ministero del lavoro, nelle risposte alle domande più frequenti (FAQ) pubblicate sul relativo portale (vedasi allegato), riporta pareri diversi: la prima risposta concorda con le previsioni dell'ultimo Protocollo, mentre la terza sembra ispirata al dettato dell'art. 103 del D.l. 18/2020.

Considerata la delicatezza della questione e la competenza regionale in materia di formazione, si consiglia di prendere contatto con le rispettive amministrazioni, in attesa di ulteriori chiarimenti da parte del Ministero del lavoro.

Cordiali saluti

AREA TECNICA
(Dott. Roberto Guidotti)


N.B: si allega estratto delle FAQ visibili sul portale ministeriale al 19/05/2021